

COPIA

U.S. DOLOMITICA A.S.D.
PREDAZZO

STATUTO

DELLA

SOCIETA'

14 maggio 2005

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in Predazzo (Trento) il 21 giugno 1945, l'UNIONE SPORTIVA DOLOMITICA A.S.D. (associazione sportiva dilettantistica). La sede sociale viene fissata in Via C.Battisti n. 4/B.Eventuali cambiamenti di sede potranno essere deliberati dal solo Consiglio Direttivo.

Articolo 2. - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva a livello giovanile, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica, nell'ambito e secondo le norme delle Federazioni Nazionali delle quali accetta Statuti e Regolamenti.
3. Nell'ambito dell'organizzazione nazionale, aderisce al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.).
4. L'U.S. Dolomitica, oltre al C.S.I., è anche affiliata alle seguenti Federazioni Sportive.
 - F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana);
 - F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera);
 - F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio);
 - F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto);
 - F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali);
 - F.I.Tri (Federazione Italiana Triathlon);



- F.I.V.L. (federazione Italiana Volo Libero),

delle quali accetta ed applica Statuti e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi Federali. Possono essere ammesse altre discipline sportive purchè approvate dall'Assemblea Generale dei Soci ed il numero degli atleti praticanti la disciplina sportiva non sia inferiore a 5.

In casi di particolare urgenza o quando non sia possibile indire in breve tempo un'Assemblea Straordinaria, potrà provvedervi il Consiglio Direttivo, a maggioranza di almeno due terzi, con apposita delibera che dovrà, comunque, essere successivamente approvata dall'Assemblea Generale dei soci.

Articolo 3. - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4. - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed allegare alla stessa il nullaosta di trasferimento firmato dal Presidente dell'Associazione di provenienza qualora il socio sia già classificato in una qualunque disciplina sportiva gestita da una Federazione sia a livello internazionale che nazionale.

3. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento

della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Articolo 5. - Diritti dei soci

1. Hanno diritto di voto tutti i soci che hanno compiuto, al momento dell'assemblea, i 15 anni. Potranno essere eletti alle varie cariche sociali i Soci maggiorenni.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6. - Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sportiva:

- ammonizione;
- sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

3. Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disanima degli addebiti.
4. Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'assemblea ordinaria dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato ed al Comitato Regionale della Federazione competente i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.
6. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7. - Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - l'assemblea generale dei soci;
 - il presidente;
 - il consiglio direttivo;
 - il collegio dei revisori.

Articolo 8. - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 9. - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10. - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di particolari esigenze la convocazione potrà avvenire entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. La convocazione avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale invio di invito scritto agli associati.

3. Deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche al Collegio dei Revisori.

4. L'assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:

- nomina del Presidente dell'assemblea;
- nomina del Segretario dell'assemblea;
- nomina di due scrutatori tra i soci maggiorenni;
- approvazione della relazione programmatica, bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze della assemblea straordinaria.

5. L'assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:

- modifiche da apportare allo statuto e redazione o modifica di eventuali altri regolamenti;

- scioglimento dell'associazione;
- indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'associazione

6. Delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Articolo 11. - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti ovvero da 1/4 dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

3. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12. - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 8 componenti ad un massimo di 20, fra questi vi devono essere:

- 4 Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- 1 Membro responsabile per ogni disciplina sportiva praticata più altri Consiglieri, fino al raggiungimento massimo del numero di componenti il consiglio direttivo (20) eletti dall'Assemblea;
- il Presidente;
- il o i Vicepresidente;
- Il Segretario, con eventuali funzioni di tesoreria;
- il Tesoriere o amministratore se la funzione non è esercitata dal Segretario.

2. Gli eletti rimangono in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.

3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

4. I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 13. - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica sino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 14. - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Articolo 15. - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché il programma sportivo sociale;
- nominare i direttori sportivi nelle varie discipline che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso questi ultimi potranno partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alle singole discipline sportive o relativi al funzionamento interno della società, tali regolamenti dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'assemblea degli associati ed entrano in vigore all'indomani della ratifica assembleare;

- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente il o i Vice Presidente, il Segretario e Tesoriere o amministratore dell'associazione; le cariche elencate sono incompatibili con la qualifica di tecnico o istruttore sociale.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi riceve compensi od onorari dall'associazione per il suo operare all'interno dell'associazione stessa.

Articolo 16. - Il bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

Articolo 17. - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18. - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Possono esservi più Vicepresidente. In questo caso le funzioni di cui sopra saranno svolte dal più anziano dei Vicepresidente.

Articolo 19. - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Se anche tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo

Nel caso il Segretario non svolga anche le mansioni di tesoriere le disposizioni di cui al secondo comma vengono attribuite ad altro Membro del Consiglio Direttivo che assume la carica di Tesoriere o Amministratore.

Articolo 20. - Il Direttore Tecnico Sportivo

1. Il direttore Tecnico Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare. Sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione delle manifestazioni.

Articolo 21. - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, eletto dall'assemblea dei soci, comprende 3 componenti di età maggiore degli anni 18, i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente.

2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere, con voto esclusivamente consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.

4. Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Revisori.

5. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Seguono, comunque, la sorte del Consiglio Direttivo.

Articolo 22. - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23. - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed iscritte nel bilancio preventivo;
- dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
- da contributi di enti ed associazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 24. - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Consiglio Direttivo, ad di fuori dello stesso.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Trento.

4. L'arbitrato avrà sede presso la sede sociale ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 25. - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26. - Disposizioni generali

1. Del presente statuto il Presidente dell'associazione dovrà firmare tante copie delle quali, previa registrazione delle stesse, una verrà depositata

